

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.300.213

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581



ASSTRI



FEDER-TRASLOCHI

ASSOMARE



Roma, 7 settembre 2012

NOR12238

MQ

Oggetto: Accesso alla professione. Dimostrazione del requisito di stabilimento ed iscrizione al REN per le imprese a regime. Scadenza del 4 dicembre 2012.

Riteniamo importante ed opportuno rammentare sin da ora a tutte le Associazioni ed imprese aderenti la necessità di adempiere l'obbligo di **dimostrare il requisito dello stabilimento**, quale quarto requisito previsto dalla normativa sull'accesso alla professione di autotrasportatore (cfr. Decreti 25 novembre 2011 e 25 gennaio 2011 illustrati con nostre circolari NOR 11245 del 6.12.2011 e NOR12031 del 31.1.2012), unitamente alla **domanda di autorizzazione all'esercizio** alla professione, per la scadenza del **4 dicembre 2012**.

Ciò in quanto questi adempimenti coinvolgono tutte le imprese di autotrasporto di cose per conto già iscritte all'albo a regime, nonché le cooperative ed i consorzi di imprese a proprietà divisa dei mezzi iscritti sempre a regime nella sezione speciale del citato albo degli autotrasportatori.

Si considerano a regime le imprese, cooperative e consorzi già iscritti all'albo alla data del 4 dicembre 2011 e che alla stessa data avevano dimostrato gli allora tre requisiti per l'accesso alla professione: onorabilità; idoneità finanziaria ed idoneità professionale.

Considerato l'elevato numero dei destinatari di questo obbligo, si suggerisce di affrontare per tempo l'adempimento richiesto, in modo da ripartire tutte le domande nei tre mesi precedenti alla scadenza e non ingolfare il lavoro degli uffici della Motorizzazione Civile.

Dimostrazione del requisito di stabilimento

Si tratta, com'è noto, del quarto requisito necessario per poter esercitare la professione di autotrasportatore di merci per conto di terzi, che è stato introdotto dall'art. 5 del nuovo regolamento comunitario sull'accesso alla professione di autotrasportatore (Reg. 1071/2009).

In base al Decreto Dirigenziale 25 gennaio 2012 (cfr. circolare NOR12031 del 31.1.2012), lo **stabilimento** va dimostrato dall'impresa iscritta all'Albo affinché venga iscritta al Registro elettronico nazionale (R.E.N) e, di conseguenza, possa essere autorizzata all'esercizio di quest'attività. L'articolo 1 del menzionato decreto stabilisce (cfr. circolare NOR12031 del 31.1.2012), che lo stabilimento viene dimostrato dall'impresa che:

- dispone di una sede effettiva e stabile in Italia;
- una volta ottenuta l'autorizzazione all'esercizio della professione, immetta o abbia immesso in circolazione uno o più veicoli di massa complessiva superiore alle 3,5 ton (in funzione dell'accesso al mercato posseduto), attraverso una delle forme previste dall'art. 9, comma 9 del D.D. del 25 Novembre scorso, inclusa, quindi la locazione senza conducente ed il comodato.
- svolga in modo efficace e continuativo le attività di manutenzione dei veicoli, presso una sede operativa in Italia.

Nel rimandare alla lettura della predetta circolare esplicativa, si fa presente che per la dimostrazione del requisito di stabilimento va compilato, nelle parti che interessano, lo specifico modello di **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** allegato al menzionato Decreto (riportato su G.U. n. 28 del 3.2.2012) e che qui, per comodità, si riporta in allegato in formato word. (riportiamo anche il modello di dichiarazione aggiuntiva che devono fare le imprese consorziate in casi specifici).

La dimostrazione del requisito di stabilimento va presentata all'Ufficio Motorizzazione Civile dove l'impresa, la cooperativa o il consorzio hanno la loro sede principale.

Domanda per l'autorizzazione all'esercizio della professione e conseguente iscrizione al REN

Sempre per effetto del regolamento comunitario 1071/2009 e del decreto dirigenziale 25 novembre 2011, l'impresa di autotrasporto anche se già esercente l'attività, **deve chiedere espressamente di essere autorizzata ad esercitare** l'autotrasporto di cose per conto di terzi. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'automatica iscrizione dell'impresa (cooperativa o consorzio) nel Registro elettronico nazionale (**REN**) delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività, con successivo rilascio di specifico certificato con relativo numero e data di nuova iscrizione.

Nel rimandare all'attenta lettura delle circolari già diffuse in materia (NOR12018 e NOR12131 rispettivamente del 16 gennaio 2 3 maggio 2012), si riporta in allegato il **modello di Domanda di autorizzazione** in formato word.

Relativamente alla istituzione del REN si segnala infine la circolare ministeriali n. 7 del 25 luglio 2012, che nel riportare istruzioni agli Uffici Motorizzazione sugli aspetti tecnici ed operativi di inserimento dati nel nuovo Registro, afferma che lo stesso è in linea fin da 27 luglio 2012, che contiene i dati dello stabilimento e quelli dell'attestato d'idoneità professionale del gestore dei trasporti, mentre non ancora possibile, al momento inserire i dati delle copie conformi delle Licenze Comunitarie detenute dalle imprese abilitate ai trasporti internazionali.

Il testo della menzionata circolare è disponibile nel link sotto indicato.

Cordiali saluti